




tax
news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible.

However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: Decreto Cura Italia – Misure di sostegno finanziario per la liquidità delle micro imprese e delle PMI mediante una moratoria delle posizioni debitorie

Proseguendo nell'illustrazione delle misure di aiuto alle imprese, disposte dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), con la presente Taxnews diamo conto di alcune disposizioni volte a rafforzare la posizione debitoria delle **microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI)**, danneggiate dall'epidemia da Covid-19.

Per tali imprese è previsto il **divieto di revoca delle linee di credito e una moratoria delle posizioni debitorie**, come di seguito illustrato. Come indicato nella Relazione Tecnica al Decreto, l'importo complessivo dei prestiti alle microimprese e alle PMI che beneficerebbero della moratoria è stimato in circa 219 miliardi di euro.

Al riguardo, si rammenta che la Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, definisce **microimpresa** quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro; si definisce **piccola impresa** quella che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; si definisce **media impresa** quella che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

1. Divieto di revoca delle linee di credito fino al 30 settembre 2020

In relazione alle **aperture di credito a revoca e ai prestiti accordati su anticipi per crediti**, per gli importi esistenti al 29 febbraio 2020, ovvero, se superiori, alla data del 17 marzo 2020, il Decreto ha stabilito che gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per la parte non utilizzata, non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020.

2. Restituzione dei prestiti non rateali differita al 30 settembre 2020

Con riguardo ai **prestiti non rateali** con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, è stato previsto che tutte le scadenze di rimborso sono prorogare, in automatico e senza alcuna formalità, al 30 settembre 2020, con il mantenimento delle stesse condizioni originarie del prestito.

3. Sospensione del pagamento delle rate dei prestiti e dei canoni di leasing fino al 30 settembre 2020

Con riferimento ai **mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale**, anche se perfezionati tramite rilascio di cambiali agrarie e simili, è stato disposto che i pagamenti secondo il piano di rimborso e gli elementi accessori delle **rate ovvero dei canoni di leasing** in scadenza prima del 30 settembre 2020 sono sospesi fino alla medesima data, senza che ciò comporti alcuna formalità o aggravio di costi né per l'intermediario creditizio né per le imprese clienti. E' prevista inoltre la facoltà, per le imprese, di chiedere la sospensione soltanto dei rimborsi in conto capitale, mantenendo il pagamento degli interessi.

4. Modalità di accesso alla sospensione dei pagamenti di cui ai precedenti paragrafi 1, 2 e 3

Per ottenere le agevolazioni sopra illustrate, che riguardano le micro imprese e le PMI, è necessario che l'impresa faccia una apposita richiesta all'ente creditore (banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia), corredata da **un'autocertificazione**, che attesti che l'impresa interessata abbia **"subito in via temporanea carenze di liquidità ascrivibili ad una causa diretta dell'epidemia Covid-19"**. Il Decreto **esclude** dalle agevolazioni, di cui ai successivi paragrafi da 1 a 3, le **posizioni debitorie** che al 17 marzo 2020 sono classificate come **già deteriorate** ai sensi della normativa applicabile agli intermediari creditizi.

Come sostenuto dalla Fondazione Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, **anche i liberi professionisti e i lavoratori autonomi** dovrebbero poter beneficiare delle predette agevolazioni, tenuto conto che la Raccomandazione 2003/361/CE, all'art. 1 dell'allegato, infatti, definisce l'impresa come *"ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica"*.

5. Fondo di garanzia per le posizioni debitorie delle microimprese e delle PMI oggetto di moratoria

Allo scopo di attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle predette misure di sostegno di cui ai precedenti paragrafi, è associata la previsione del possibile intervento del **Fondo di Garanzia per le PMI** (che copre parzialmente le esposizioni interessate). Come previsto dall'art. 56, comma 6 del Decreto Cura Italia, è stato stabilito che le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1,73 miliardi. La garanzia copre solo parzialmente i danni eventualmente subiti dalle banche in conseguenza dell'evento eccezionale, secondo gli importi previsti dal Decreto stesso. Al fine di accedere al fondo di garanzia il soggetto **finanziatore** dovrà presentare **un'apposita richiesta telematica**.

6. Le garanzie per le posizioni debitorie delle grandi imprese oggetto di moratoria

Anche per le grandi imprese, che non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, ma che hanno anch'esse sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza Covid-19, operanti in settori individuati con decreto ministeriale, sono **previste specifiche garanzie**:

- le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria;

- Cassa depositi e prestiti, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;

- lo Stato potrà concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Per questo fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500 milioni.

7. Sospensione delle rate dei mutui prima casa

Le rate di pagamento dei mutui prima casa sono sospese per 9 mesi a partire dalla data del 17 marzo 2020. Possono **accedere** a questa agevolazione **anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti** che *"autocertifichino, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus (per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE)"*.

Lo Studio è a disposizione dei Clienti per ogni chiarimento e assistenza.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com